



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZIO PERSONALE

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **495**

Numero Settoriale **120**

Del **20-10-2025**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

Vista la proposta di determinazione num. 78 del 23-06-2025, istruita da CRIVICICH SABRINA relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SABRINA CRIVICICH

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

Proposta di determinazione num. 78 / 2025 del 23-06-2025
avente ad Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2025 esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione 2025, bilancio pluriennale
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2025 esecutiva, relativa al DUP 2025/2027, piano di investimenti – approvazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13.05.2025, esecutiva, relativa all’approvazione del PIAO 2025 unitamente al Piano della Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione e strumenti operativi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il CCDI per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2024;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. del 55 del 19.06.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto Personale non dirigente, fondo risorse decentrate per l’anno 2025, indirizzi per la costituzione parte variabile, direttive per la contrattazione decentrata integrativa”, con la quale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

Premesso che:

- il Comune di Calolziocorte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media 2011/2013

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Istituzionale;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2025 in adeguamento dell’art. 79 CCNL 16.11.2022;

Richiamato l’art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2025 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l’incremento di cui all’art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Visto l’art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Premesso che in autotutela l'Amministrazione ha effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, sono stati rilevati errori materiali nella costituzione delle risorse decentrate, nella parte relativa al calcolo della rivalutazione PEO a seguito dei rinnovi contrattuali 2018 e 2022 e delle sopravalutazioni degli utilizzi di parte stabile, per quanto attiene i costi storicizzati per PEO e comparti, che non hanno però generato maggiori utilizzi rispetto alle risorse disponibili;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 157.165,70**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che “le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente”, è prevista una integrazione pari a **€ 193,70**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 2.102,49**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 5.574,40**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte

dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per € **5.239,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita

dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **1.831,70**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **5.869,59**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a **49,80** è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a **59,89**, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € **177.976,62** di cui € **157.359,44** soggette ai vincoli;

Preso atto che per il 2025 non è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **10.000,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **930,72**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 80 comma 1 CCNL 16.11.2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € **4.573,72**;

- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per € **31.250,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € **2.429,82**;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2025 risulta pari ad € **49.184,26**, di cui € 0,00 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2025, pari a € **21.468,88**, pari a € 12.734,82 di riduzione a seguito esternalizzazione servizio asilo nido, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001, € 7.406,04 pari al -4,76% su fondo risorse stabili 2010 e € 1.328,02 pari al -4,76% su fondo risorse variabili 2010;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo;

Pertanto l'importo del fondo complessivo 2025 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a €. **227.160,88** di cui € **135.890,56** soggetti al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € **169.586,81** e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € **169.586,81**;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2025, che per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c.1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a **135.890,56**;

Dato atto che ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 il salario accessorio complessivo non è stato incrementato.

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione e nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle E.Q. e dell'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q. per una quota pari ad € **3.616,44** (€ **2.499,34** + € **1.117,10**);

Preso atto che il fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **135.890,56**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2025 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **205.692,00**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2025 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	169.586,81	135.890,56
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	69.850,83	103.793,52
Fondo Straordinario	4.020,00	4.020,00
Trattamento accessorio SEGRETARIO GENERALE	24.150,77	23.746,43
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	0,00	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022	267.608,41	267.450,51
Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		3.616,44
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo stabile soggetto al limite	163.746,10	157.361,40
Fondo variabile soggetta al limite	27.309,63	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	191.055,73	157.361,40
Decurtazioni 2011/2014	21.468,88	21.468,88
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	169.586,85	135.890,56
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		135.890,56

		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		20.617,18
Risorse variabili NON sottoposte al limite		49.184,26
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		205.692,00

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € **64.029,89** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto, progressioni orizzontali al 1.4.2023 e differenziali stipendiali nuovo CCNL 2022);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2025;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2025, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. che non risulta necessario applicare l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di non applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2025 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad € **205.692,00** di cui:
 - totale delle risorse fisse dopo le decurtazioni incluse le somme non sottoposte a blocco € **156.509,70**
 - totale delle risorse variabili tolte le decurtazioni incluse le somme non sottoposte a blocco € **49.184,26**
5. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **64.029,89**;

6. di stanziare ulteriori risorse per le somme derivanti dall'art. 79 c. 3 CCNL 2022 per la quota parte da destinare all'indennità di risultato delle E.Q. pari a € 3.616,44;
7. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2025 per un importo pari ad € **4.020,00**;
8. di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo, sarà sottoposto al Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 40 bis c. 1 del D.Lgs. 165/2001, al fine di acquisire il parere sulla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
9. di dare atto che si provvederà successivamente con separato atto all'assunzione dell'impegno di spesa per il fondo delle risorse decentrate 2025 a seguito della sottoscrizione dell'accordo decentrato, attingendo alle risorse finanziarie dei capitoli di spesa del personale e del cap. 633 del bilancio di previsione 2025;
10. di dare atto che l'erogazione delle risorse avverrà a seguito della certificazione da parte dell'Organismo di Valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PIAO 2025/sezione Performance;
11. di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali rettifiche o ulteriori integrazioni del fondo risorse decentrate 2025 sulla base di circolari esplicative, pareri, direttive dagli enti competenti in merito alla corretta attuazione del DL 34/2019 o a seguito di novità normative;
12. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
13. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
14. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
15. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
16. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
17. di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale, al Settore Servizi Economico – Finanziari e al Servizio Personale, per quanto di competenza.

Li 23.06.2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sabrina Crivicich



CITTA' DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

Det. reg. gen. n. 495/2025 n. set. 120 del 20-10-2025 proveniente da SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE avente ad oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 153 comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000 si riconosce la regolarità contabile della sopraesesa determinazione.

Calolziocorte, li 20-10-2025

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

DOTT. SANCASSANI GABRIELE



DETERMINA n° 495/2025
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente dal 21-10-2025 al 05-11-2025.

Calolziocorte, li 21-10-2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
ALICE CELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**FONDO RISORSE DECENTRATE 2025
COSTITUZIONE**

RISORSE STABILI	
art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	
Unico importo consolidato anno 2017	
art. 31 c.2 ccnl 22.01.04	113957,91
art. 32 c.1 ccnl 22.01.04	9717,58
art. 32 c.2 ccnl 22.01.04	7836,76
art. 32 c.7 ccnl 22.01.04	3135,00
art. 4 c.1 ccnl 09.05.06	7665,62
art. 8 c.2 ccnl 11.04.08	9695,64
rideterminazione per incremento stipendio (dich.cong. 14 CCNL 22/01/2004 e dich.cong. 1 CCNL 31/07/2009)	5157,23
art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022*	
Euro 83,20 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	5574,40
<i>dich.cong. 5: escluse da limite</i>	
<i>Sez.Riun 6/2018 +Lomb 221/2018: escluse dal limite</i>	
<i>Sez.Aut. 19/2018: escluse dal limite</i>	
<i>ARAN parere prot 1650/2019</i>	
art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022*	
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali ccnl 21/05/18 al 1.4.2018	2102,49
<i>dich.cong. 5: escluse da limite</i>	
<i>Sez.Riun 6/2018 +Lomb 221/2018: escluse dal limite</i>	
<i>Sez.Aut. 19/2018: escluse dal limite</i>	
art. 79 comma 1 lett. a) CCNL 16.11.2022	
Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato a.p.: somme sull'anno intero in corso (cessati anno 2023)	193,70
art. 79 CCNL 16/11/2022 comma 1 lett b)	
84,50 € a dipendente al 31.12.2018	5239,00
art 79 CCNL 16/11/2022 comma 1 lett d)	
differenziali progressioni economiche orizzontal: differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali ccnl 16/11/2022	1831,70
art. 67, comma 2, lett. d), CCNL 21/05/2018	
Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001	0,00
art 79 CCNL 16/11/2022 comma 1 bis	
differenziali D3 e B3 - dal 01.04.2023	5869,59
art. 67, comma 2, lett. e), CCNL 21/05/2018	
Integrazione parte stabile oneri trattamento economico personale trasferito, anche nell'ambito di	0,00
art. 67, comma 2, lett. g), CCNL 21/05/2018	
Risorse corrispondenti a riduzioni stabili del fondo per il lavoro straordinario	0,00
art. 67, comma 2, lett. h) + c. 5 lett. a) CCNL 21/05/2018	
Risorse stanziare dagli enti per i maggiori trattamenti economici del personale dovuti a incremento stabile delle dotazioni organiche	0,00
art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 75/2017	
circ. n. 2/2018 Ministro Semplificazione e Pubblica Amministrazione e del Ministro Economia e Finanze	
Trattamento economico accessorio del personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, derivante dalla riduzione del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma	0,00
TOTALE RISORSE STABILI 2025	177976,62
art. 67 c. 7 CCNL 21/05/2018	
confermato limite 2016 del D.Lgs. 75/2017 art. 23 c. 2	
<i>risorse escluse dal limite 2016</i>	20617,18
<i>*CCNL 21/05/2018 dich.cong. 5 + Sez.Riun. 6/2018 + Lomb 221/2018 + Sez.Aut. 19/2018: voci art. 67 c 2 lett. a), b) escluse da limite 2016</i>	

Riduzione a seguito esternalizzazione servizi asilo nido, ai sensi dell'art. 6 bis del D.lgs. 165/2001	12734,82
TOTALE RISORSE STABILI 2025 AL NETTO DECURTAZIONE ESTERNALIZZ	165241,80
TOTALE RISORSE STABILI 2025 SOGGETTE AL LIMITE	144624,62

**FONDO RISORSE DECENTRATE 2025
COSTITUZIONE**

RISORSE VARIABILI			
art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.2022			
Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione, comportanti risparmi di gestione, per attività ordinariamente rese)	€	-	**
Somme derivanti attuazione art. 43 L.449/97 (contratti sponsorizzazione, per attività non ordinariamente rese)	€	-	**
<i>*circ.RGS 12/2011: escluse dal limite</i>			
art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.2022			
Economie da piani di razionalizzazione - art. 16, commi 4 e 5, D.L. 98/2011	€	-	**
<i>*Aut. 2/2013: escluse dal limite</i>			
art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.2022			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - entrate conto terzi o utenza - compensi per indagini statistiche ISTAT	€	-	
<i>*circ.RGS 12/2011 -ISTAT: escluse dal limite (c/terzi)</i>			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	€	-	
<i>*Riun. 51/2011 -AVVOCATURA: escluse dal limite</i>			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - compensi recupero evasione Ici art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 - incentivi gestione entrate locali	€	10.000,00	PEG 271 - imp. 258
<i>*Legge di stabilità 2019 - L. 145/2018 c. 1091: escluse dal limite</i>			
Risorse previste da disposizioni di legge per incentivi - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)			
- opere pubbliche/forniture/servizi - risorse finanziate nei quadri economici delle opere	€	31.250,00	PEG 635
- forniture e servizi	€	-	
<i>*Aut. 6/2018 -FUNZ TECN Dlgs 50/16 art. 113: escluse dal limite</i>			
art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.2022			
Frazione di R.I.A. personale cessato a.p. per le mensilità residue a.p. dopo la cessazione (cessati nel 2023)	€	-	** Nessun cessato con RIA 2024
art. 79 comma 2 lett. d CCNL 16.11.2022			
Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	€	930,72	** PEG 637 A consuntivo
<i>*RISPARMI STRAORD: escluse dal limite</i>			
art. 67, comma 3, lett. f), CCNL 21/05/2018			
Risorse derivanti da rimborsi spese notificazioni atti dell'Amministrazione finanziaria (art.54 CCNL 14/09/00)	€	-	
art. 67, comma 3, lett. g), CCNL 21/05/2018			
Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco	€	-	
art. 79 comma 2 lett. b CCNL 16.11.2022			
Incremento contrattabile fino all'1,2 % del MS anno 1997	€	-	**
<i>(condizioni art. 67 c. 6: rispetto vincoli di bilancio, rispetto vincoli spesa di personale, ente non dissestato)</i>			
art. 79 comma 2 lett. c CCNL 16.11.2022			
Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano performance o strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla PL finanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater c. 1 lett. c) CCNL 21/05/2018)	€	-	** operaio archivio
art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.2022 - regioni e città metropolitane	€	-	**
art. 79 comma 2 lett. a CCNL 16.11.2022			
Integrazione parte variabile a seguito di trasferimento di personale, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di riduzione della componente variabile dei fondi delle amministrazioni di provenienza (limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento)	€	-	**
RISORSE RESE DISPONIBILI - art. 80 c. 1 ultima parte			
Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	€	4.573,72	PEG 633 A consuntivo
<i>*relazione illustrativa e tecnica al DLgs. 75/2017: escluse dal limite</i>			
art. 79 comma 3 e 5 CCNL 16/11/2022			
0,22% monte salari 2018 quota fondo	€	2.429,82	**
<i>esclusi dal limite</i>			
**art. 80 c. 3:			
TOTALE art. 79 c. 2 tranne lett c),f),g), per destinazione parte prevalente all'art. 79 c. 2 lett. a), b), c), d), e), f) e minimo 30% a lett. b)	€	3.360,54	
TOTALE RISORSE VARIABILI 2025	€	49.184,26	
art. 67 c. 7 CCNL 21/05/2018			
confermato limite 2016 del D.Lgs. 75/2017 art. 23 c. 2			
risorse escluse dal limite 2016*	€	49.184,26	
TOTALE RISORSE VARIABILI 2025 SOGGETTE AL LIMITE	€	-	
DECURTAZIONI FONDO ESISTENTI			
decurtazione permanente consolidata ex art. 1 c. 456 L. 147/2013 - su parte stabile e variabile			
% di riduzione da schema aran:			
-4,76% su fondo risorse stabili 2010 di 155589,06	-€	7.406,04	
-4,76% su fondo risorse variabili 2010 di 27899,63	-€	1.328,02	
riduzione rideterminazione dotazione organica (già decurtata in totale risorse stabili)	-€	12.734,82	
TOTALE DECURTAZIONI	-€	8.734,06	
TOTALE FONDO COMPLESSIVO 2025			
totale fondo risorse stabili	€	165.241,80	
di cui non soggette a limite	€	20.617,18	
totale fondo risorse variabili	€	49.184,26	
di cui non soggette a limite	€	49.184,26	
riduzione rideterminazione dotazione organica (applicato su stabili)	-€	12.734,82	
decurtazioni esistenti	-€	8.734,06	
TOTALE FONDO COMPLESSIVO 2025	€	214.426,06	
TOTALE FONDO COMPLESSIVO 2025 UTILIZZABILE	€	205.692,00	
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€	69.801,44	
TOTALE RISORSE 2025 SOGGETTE A LIMITE	€	135.890,56	

FONDO RISORSE DECENTRATE 2025
COSTITUZIONE

VERIFICA RISPETTO FONDO 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)

156340,02

art. 67 c. 7 CCNL 21/05/2018

confermato limite 2016 del D.Lgs. 75/2017 art. 23 c. 2

				salario accessorio 2016 soggetto a limite	salario accessorio 2025 soggetto a limite	16000
fondo produttività	det 93/2016		€	169.586,81	€ 135.890,56	11899,63
-stabili		€ 143.605,20				
-variabili soggette al limite		€ 25.981,61				1.328,02 €
posizioni organizzative						590,00 €
-stanziato diretti per retribuzione posizione	det 11/2016	€	55.880,66	€ 87.500,00		25.981,61 €
				-€ 2.499,34	differenziale per applicazione CCNL, in deroga ex L. 12/2019 art. 11bis c.2	
-stanziato diretti per retribuzione risultato	det 111/2016	€	13.970,17	€ 16.293,52	Rinnovo graduazione EQ da 1.7.2025, importo a regime annuo, nel 2025 l'incremento è del 50% 2025: quota 0,22 MS 2018 per EQ in Fondo 2025 in deroga limite det 27/2023	
esclusione limite integrazione retribuzioni EQ (CCNL 2019-2021)				-€ 1.117,10		
stanziato diretti per straordinario	det 47/2016	€	4.020,00	€ 4.020,00		
	Analisi DS 57/2015 + File MS 2016 SG (Posizione + Magg.ne + Rislutato)					
Retribuzione accessoria segretario		€	24.150,77	€ 23.746,43		
		€	267.608,41	€ 263.834,07		
DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO TETTO 2016				€ -		
VINCOLO RISPETTATO				€ 3.774,34		

DS 2/2021 e DD 478/2024		
Posizione	14.769,23	16.000,00
Maggiorazione	8.581,13	9.296,22
Risultato		8.017,78
	23.350,36	33.314,00
		24.059,37

FONDO RISORSE DECENTRATE 2025

UTILIZZO

DESTINAZIONE RISORSE STORICHE E VINCOLATE	
art. 80, comma 1, CCNL 16.11.2022	
Riclassificazione personale vigilanza art. 7 CCNL 31.03.99 c.4 e 7 (SOMME NON ATTRIBUITE)	
Pagamento LED anno 1998 art. 15 c. 1 lett. g) CCNL 01.04.1999 Insieme delle risorse già destinate per il 1998 al pagamento del LED al personale in servizio (già finanziato sui singoli centri di costo)	
Progressioni orizzontali storiche comprensive dei differenziali fino a CCNL 16/11/2022, detratte le risorse per i dipendenti cessati dal servizio nell'anno precedente che tornano disponibili (art 80)	€ 38.817,92
Indennità di comparto art. 33 c. 4 lett. b,c CCNL 22/01/2004	€ 25.211,97
Incremento indennità personale educativo asili nido - indennità 2 art. 31 c. 7 CCNL 14/09/2000 Incremento indennità personale scolastico - indennità aggiuntiva 1 art. 6 CCNL 5/10/2001	
DESTINAZIONE RISORSE STORICHE E VINCOLATE	€ 64.029,89
TOTALE RISORSE DECENTRATE 2025	€ 205.692,00
residuano risorse disponibili per contrattazione - art. 80 c. 1	€ 141.662,11